

1. La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio contenuta nell'art. 603 c.p. si fondava, ai sensi dell'art. 25 Cost., sulla eccessiva indeterminatezza della fattispecie (v. Corte Cost. 8 giugno 1981, n. 96).
2. L'altra tesi sollevata dal giudice *a quo* si fondava sulla strana affermazione che la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall' art. 21 Cost. incontra un limite nell'interesse della integrità psichica della persona solo in quanto si concretizzi in un mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode. In realtà, qui sorge un problema di bilanciamento, ma esso non attiene al confronto tra mezzo impiegato (che non è un bene giuridico e quindi non può bilanciarsi con un altro bene giuridico) e bene personale, ma riguarda un possibile conflitto tra due beni costituzionalmente rilevanti, cioè tra il "diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero" (art. 21 Cost.) e il "diritto alla libertà personale", che è inviolabile ex art. 13 Cost. e che è compreso tra i "diritti inviolabili dell'uomo" (art. 1 Cost.). Comunque, poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato questa questione assorbita nella questione di cui all'art. 25 Cost., qui possiamo astenerci dal soffermarci oltre.
3. Dando uno sguardo sommario alle tesi prospettate nella dottrina penalistica, una premessa può essere utile. E' singolare che nella composizione della Corte costituzionale che decise la sentenza n. 96 del 1981 non vi fosse rappresentato nessun penalista. Ma, andando direttamente all'esame della dottrina, ci si accorge i tre penalisti, tutti illustri studiosi, cioè Giovanni Maria Flick (che in tempi più recenti è stato pure Giudice Costituzionale); Giuseppe Zuccalà e Franco Coppi, i quali hanno scritto le tre maggiori opere esistenti nella dottrina penalistica italiana sul delitto di plagio (rispettivamente: l'ampio volume *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972; il documentatissimo scritto *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1972, p. 357; e la ricca "voce" *Plagio*, in *Enc. Dir.*, XXXIII. Milano, 1983, p. 932), si sono pronunciati tutti in favore della legittimità costituzionale della incriminazione del plagio.
4. In particolare, Giovanni Maria Flick (che scriveva prima della sentenza della Corte Costituzionale) – rispondendo alle critiche di chi voleva abolita la incriminazione in discorso – osservava che la fattispecie di cui all'art. 603 c.p. non poteva essere ritenuta troppo indeterminata, perché era comunque possibile "una precisa ed esauriente ricostruzione del 'totale stato di soggezione' che rappresenta[va] l'evento del plagio" (p. 150 ss.). Giuseppe Zuccalà notava che la fattispecie del plagio, se adeguatamente delineata, rispondeva "alle più essenziali esigenze di ogni ordinamento che voglia adeguatamente tutelare la libertà della persona umana" (p. 384). A sua volta, Franco Coppi, in uno scritto assai analitico posteriore alla dichiarazione di incostituzionalità, rilevava che il disposto normativo in realtà non soffriva di "insuperabile vaghezza", tanto che dottrina e giurisprudenza erano concordi "nel ritenere che il reato si sarebbe consumato quando un individuo fosse riuscito ad imporre il proprio potere sopra un'altra persona, privandola di tutte o quasi tutte le sue libertà fondamentali e, per questo tramite, avvilendola nella sua personale dignità" (p. 944).
5. Vi è un altro punto da considerare: dopo il venire meno della incriminazione del plagio, il diritto vivente ha reagito, cercando di trovarne un surrogato nei casi in cui la coscienza dei giudici e la comunità intera avvertivano la esigenza etica di punire fatti che prima potevano essere riportati sotto quella fattispecie. Ebbene, la giurisprudenza ha finito con l'assimilare alla fattispecie di circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) fatti che, nella sostanza, rispondevano alle caratteristiche del plagio. Un problema di tutela penale delle vittime dunque esiste tuttora; ma allora, per la certezza del diritto e per il rispetto delle prerogative del legislatore, è meglio affrontarlo direttamente, e non con adattamenti più o meno artificiosi.

6. Tra l'altro, la fattispecie della circonvenzione di incapaci contiene due limiti insormontabili, che talvolta la rendono inadatta al nuovo compito di supplenza. Il primo limite deriva dal fatto che lo stato di infermità o deficienza psichica deve preesistere alla condotta delittuosa (e non essere cagionato, quindi, proprio da tale condotta). Il secondo limite sta nel requisito che la persona debole sia stata indotta a compiere specificamente "un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso". Allora, se lo stato di infermità o deficienza psichica è cagionato proprio dalla condotta del reo, sarà applicabile magari un'altra fattispecie (forse quella delle lesioni personali; ma siamo sicuri che nella condotta del manipolatore di coscienze sia sempre presente un dolo di lesioni? O piuttosto non vi sarà spesso il convincimento di operare per il bene spirituale o materiale della vittima?), ma non quella della circonvenzione di incapaci. Ebbene, queste due limitazioni tendono a ostacolare la "surrogazione" della incriminazione di plagio da parte della fattispecie di circonvenzione di incapaci.
7. Allora, che fare? Si può ripristinare la incriminazione del plagio, magari ridefinendola come "manipolazione mentale" o "manipolazione psicologica"? Certo, ciò non può avvenire nella forma originaria, affetta – anche a mio parere – da grave indeterminatezza della fattispecie.
8. Un passo innanzi di notevole rilievo è stato compiuto dalla Commissione Ministeriale che formulò il *Progetto 1992*, detto anche *Progetto Pagliaro*. Ricordo che tale Commissione Ministeriale fu nominata da quel grande Maestro di vita e di diritto che era Giuliano Vassalli, nel periodo in cui Egli era Ministro di Grazia e Giustizia. Era composta, oltre che da me che la presiedevo, anche da Franco Bricola, Ferrando Mantovani, Angelo Raffaele Latagliata, Tullio Padovani, Antonio Fiorella. La Commissione formulò il Progetto di un intero codice penale, il primo e unico del dopoguerra, mentre le successive Commissioni Ministeriali, nominate da altri Ministri, si limitarono alla sola parte generale del codice. Tale Progetto non fu portato dinanzi al Parlamento solo perché, prima che la nostra Commissione terminasse i lavori, il prof. Vassalli aveva lasciato la carica di Ministro della Giustizia per ascendere alla Corte Costituzionale. Il successivo Ministro, l'on. Claudio Martelli, non ebbe infatti alcun interesse politico a portare innanzi una riforma così importante.
9. Tornando al nostro tema, il nostro Progetto prevedeva, come delitto contro la integrità psichica, il *plagio*, "consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica" (art. 61, n. 1). E nella Relazione si specificava che il reato era "ripristinato per rispondere alla esigenza, sottolineata anche dalle scienze psicologiche, di reprimere le crescenti forme di menticidio, e che, per cercare di evitare gli inconvenienti della vecchia formulazione (genericità [per il suo contenuto vago e indeterminato] o, meglio, inapplicabilità, richiedendo il macroevento [pressoché impossibile] della 'totale soggezione')", lo si era "incentrato sul mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio". Così la fattispecie suggerita era costruita intorno al mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità del soggetto ed era arricchita dal dolo specifico della finalità di vantaggio.
10. Questa Proposta del 1992, pur rappresentando un notevole passo innanzi rispetto alla previsione del codice Rocco, tuttavia probabilmente non riesce ancora a soddisfare tutte le esigenze poste dalla Corte costituzionale, e soprattutto quelle di accettabile determinatezza della fattispecie.
11. Un rilevante progresso è stato ottenuto nella XIV legislatura con il Disegno di legge n. 800, d'iniziativa dei senatori Meduri e altri, nel quale la condotta tipica del delitto di plagio, indicato ora come 'manipolazione psicologica', è stata accuratamente descritta.
12. Ancora più precisa ed accettabile mi sembra la fattispecie di "manipolazione mentale" proposta, nell'attuale XVI legislatura, con il Disegno di legge n. 569, d'iniziativa dei senatori Caruso ed altri.

Poiché tale testo è ben noto ai componenti di questa Commissione, mi astengo dal ricordarne i particolari. Solo potrei suggerire una modifica tendente ad accrescere ulteriormente il già alto livello di tipizzazione della condotta incriminata, in modo da spostare ancora più l'accento dalla incriminazione di un *pericolo* alla incriminazione di un *danno*, cioè alla incriminazione di un fatto che sia già *lesivo* di un bene giuridico. Secondo questa linea, la dizione che la condotta tipica consista nel fatto di chi "pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o limitare grandemente la libertà di autodeterminazione" potrebbe essere opportunamente sostituita con la descrizione del fatto di chi "pone taluno in uno stato di soggezione continuativa che escluda o limiti grandemente la libertà di autodeterminazione".

Antonio Pagliaro
Professore emerito di Diritto penale
nella Università di Palermo